

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

15 giugno 2026 – 19 giugno 2026

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

REVISIONE PREZZI NEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE: PRESENTATE LE NUOVE LINEE GUIDA DEL MIT

Il 17 giugno 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato le nuove Linee guida sulla revisione ordinaria dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture, elaborate attraverso un ampio confronto istituzionale che ha coinvolto amministrazioni centrali, enti territoriali, associazioni di categoria, operatori economici e ISTAT.

L'iniziativa è nata con l'obiettivo di offrire a stazioni appaltanti e imprese uno strumento operativo chiaro e uniforme per l'applicazione delle clausole di revisione prezzi previste dal Codice dei contratti pubblici, assicurando criteri trasparenti, oggettivi e facilmente verificabili.

Le Linee guida assumono particolare rilevanza in un settore che vale oltre 86 miliardi di euro l'anno e rappresenta circa il 40% del mercato degli appalti pubblici, incidendo direttamente sull'erogazione di servizi essenziali per cittadini, scuole, ospedali e pubbliche amministrazioni.

Il documento mira a preservare l'equilibrio economico dei contratti di durata pluriennale, consentendo di gestire in modo più efficace le variazioni dei costi legate a energia, materie prime e lavoro. La revisione dei prezzi viene così riconosciuta come uno strumento fondamentale per garantire continuità dei servizi, sostenibilità contrattuale, riduzione del contenzioso e una più efficiente programmazione della spesa pubblica.

Con questo intervento, il Governo rafforza il percorso verso un sistema degli appalti più stabile, efficiente e capace di rispondere alle esigenze del mercato e della collettività.

Le Linee guida sono disponibili per la consultazione sul sito del MIT ([clicca qui](#)).

*** **

FINANZA DI PROGETTO, IL MIT CHIARISCE IL MOMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DEL PROMOTORE

Con il parere n. 3954 del 5 febbraio 2026 il MIT si è espresso in merito ai requisiti del promotore nell'ambito delle procedure di finanza di progetto ad iniziativa privata.

In particolare, è stato richiesto se, con riferimento a una proposta di project financing predisposta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2024, il promotore debba possedere i requisiti generali e speciali già al momento della presentazione della proposta ovvero soltanto all'atto dell'indizione della procedura di gara.

La risposta del MIT ha precisato che, per le proposte predisposte sotto la vigenza del d.lgs. n. 36/2023 nel testo originario, il promotore non è tenuto a possedere i requisiti generali e speciali al momento della presentazione della proposta, dovendo invece indicarne il possesso nella stessa proposta e dimostrarlo in sede di gara. Il Ministero ha richiamato l'art. 193, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, che prevede l'"indicazione dei requisiti del promotore" nella proposta e consente, in fase di gara, il ricorso ad associazioni temporanee, consorzi o avvalimento ai fini del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal bando. Il parere rileva inoltre che tale impostazione si differenzia da quella

prevista dall'art. 183 del d.lgs. n. 50/2016, che richiedeva il possesso dei requisiti già in sede di presentazione della proposta.

Il MIT ha infine precisato che la riformulazione dell'art. 193 operata dal d.lgs. n. 209/2024 conferma la medesima impostazione, mantenendo nella fase di proposta il solo obbligo di indicazione dei requisiti e riservandone il possesso alla fase di gara.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

*** **

AFFIDAMENTI PER CONTO DI STAZIONI APPALTANTI NON QUALIFICATE: I CHIARIMENTI DEL MIT

Con il parere n. 4172/2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti sugli adempimenti che competono a una stazione appaltante qualificata quando gestisce una procedura di gara per conto di una stazione appaltante non qualificata, sulla base di un'apposita convenzione.

Il quesito riguardava, in particolare, le attività da svolgere nella fase finale dell'affidamento, con riferimento alla verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, al controllo della congruità della manodopera e degli oneri aziendali, nonché all'individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP) competente.

Nel rispondere, il MIT ha richiamato, anzitutto, il suo precedente parere n. 3869, ribadendo che la stazione appaltante qualificata che opera in delega deve nominare un proprio RUP per la parte di attività affidata, il quale è tenuto a coordinarsi con il responsabile del procedimento dell'ente delegante per gli adempimenti che restano di competenza di quest'ultimo.

Il Ministero ha inoltre richiamato la FAQ A7 dell'ANAC, secondo cui il soggetto qualificato deve gestire l'intero procedimento di gara, adottando tutti i provvedimenti necessari e assumendone la relativa responsabilità. Di conseguenza, gli atti e i provvedimenti fondamentali che caratterizzano la procedura di gara devono essere adottati direttamente dalla stazione appaltante qualificata

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

*** **

L'ANAC AGGIORNA IL REGOLAMENTO SANZIONATORIO: NUOVE IPOTESI DI FALSE DICHIARAZIONI NEI CONTRATTI PUBBLICI

Con la Delibera n. 210 del 25 maggio 2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato ulteriori modifiche al Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici, adottato con Delibera n. 271/2023e successivamente integrato con Delibera n. 65/2024.

L'intervento riguarda l'articolo 4 del Regolamento, recante la disciplina delle ipotesi di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri rilevanti ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità.

La disposizione aggiornata individua le fattispecie nelle quali ricorre la falsa dichiarazione o la produzione di documentazione non veritiera, comprendendo:

- le false dichiarazioni o l'esibizione di documenti non veritieri da parte dei soggetti tenuti a obblighi informativi nei confronti dell'ANAC;
- le false dichiarazioni o la produzione di documenti non veritieri da parte degli operatori economici in sede di gara, con riferimento ai requisiti generali e speciali, al versamento del contributo dovuto all'Autorità, alla garanzia provvisoria, nonché agli elementi relativi all'offerta economicamente più vantaggiosa e all'anomalia dell'offerta;
- le false comunicazioni delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti in ordine alla decisione di conformarsi o meno ai pareri di precontenzioso;
- le false dichiarazioni o la produzione di documenti non veritieri da parte degli operatori economici ai fini della qualificazione;
- la fornitura di dati o documenti non veritieri relativi al possesso dei requisiti di qualificazione;
- il rilascio, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, di dichiarazioni fuorvianti o non veritiere finalizzate a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, incluse specifiche ipotesi concernenti l'organizzazione stabile, il personale dedicato e i sistemi di formazione e aggiornamento del personale;
- il rilascio di dichiarazioni fuorvianti o non veritiere tese a dimostrare l'impossibilità di svolgere una procedura di gara a seguito della designazione d'ufficio da parte dell'ANAC.

Le modifiche introdotte dalla Delibera n. 210/2026 entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell'Autorità.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della delibera ([clicca qui](#))

*** **

APPALTI PUBBLICI: ANAC, MEF E CONSIP RAFFORZANO LA COOPERAZIONE SU DIGITALIZZAZIONE, DATI E TRASPARENZA

ANAC, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consip hanno sottoscritto un nuovo Protocollo d'intesa triennale finalizzato a consolidare la collaborazione istituzionale nel settore dei contratti pubblici e ad accompagnare il processo di trasformazione digitale avviato con il nuovo Codice dei contratti pubblici. L'accordo si inserisce nel solco delle precedenti iniziative di cooperazione tra le tre amministrazioni e mira a rafforzare l'integrazione tra sistemi informativi, banche dati e piattaforme di e-procurement, valorizzando il patrimonio informativo pubblico quale leva per una gestione più efficiente, trasparente e controllabile degli acquisti della pubblica amministrazione.

Tra i principali obiettivi del Protocollo figurano il potenziamento dell'interoperabilità tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), la piattaforma AcquistinretePA e il Portale dei soggetti aggregatori, nonché lo sviluppo di modelli di governance condivisa dei flussi informativi. Particolare attenzione è inoltre riservata al principio dell'“unicità dell'invio” dei dati, con l'intento di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle stazioni appaltanti e migliorare la qualità e la tempestività delle informazioni disponibili.

L'intesa prevede, inoltre, forme di collaborazione dedicate all'innovazione dei processi di procurement, con possibili sviluppi riguardanti il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, la qualificazione degli operatori economici, la semplificazione dei micro-affidamenti e l'evoluzione degli strumenti di acquisto basati su accordi quadro, anche attraverso l'impiego di tecnologie e soluzioni di intelligenza artificiale. Un ulteriore ambito di intervento riguarda l'analisi dei dati relativi alla spesa pubblica e il monitoraggio del corretto utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, con finalità di prevenzione della corruzione, razionalizzazione della spesa e rafforzamento della legalità.

Con questo Protocollo, le tre istituzioni confermano la volontà di promuovere un modello di cooperazione fondato sulla condivisione dei dati, sull'innovazione digitale e sul coordinamento delle rispettive competenze, nella prospettiva di rendere il sistema degli appalti pubblici sempre più moderno, efficiente e orientato ai principi di trasparenza e buona amministrazione

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Comunicato ([clicca qui](#))

*** **

Focus Giurisprudenza

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 12/06/2026, N. 4744

Con la sentenza n. 4744/2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'applicazione degli artt. 94, 96, 104 e 119 del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'avvalimento premiale, alla certificazione della parità di genere, alle irregolarità fiscali e al subappalto qualificante nelle procedure di gara.

La vicenda trae origine da una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro di lavori aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel corso della procedura, la stazione appaltante ha riesaminato i punteggi attribuiti a un concorrente con riferimento a un criterio premiale, escludendo la possibilità di farvi ricorso mediante avvalimento premiale e modificando conseguentemente la graduatoria.

In primo grado il TAR ha respinto il ricorso proposto avverso l'aggiudicazione, ritenendo legittima l'interpretazione della *lex specialis* che escludeva l'utilizzo dell'avvalimento premiale con riferimento al criterio esperienziale oggetto di contestazione. Il giudice ha richiamato l'art. 104, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, evidenziando che il requisito valorizzato ai fini dell'attribuzione del punteggio doveva essere posseduto dal soggetto chiamato a svolgere direttamente una quota significativa delle prestazioni contrattuali. Il TAR ha inoltre ritenuto ammissibile l'avvalimento della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022, reputando validi i relativi contratti di avvalimento, ha escluso la sussistenza di una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 96, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e ha giudicato legittimo il ricorso al subappalto qualificante per categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che, alla luce di un'interpretazione sistematica della *lex specialis*, il criterio premiale fondato sull'esperienza pregressa non potesse essere soddisfatto mediante avvalimento, qualificando il chiarimento reso dalla stazione appaltante come meramente interpretativo. Ha inoltre confermato l'ammissibilità dell'avvalimento della certificazione della parità di genere, ritenendo che le relative risorse organizzative e professionali fossero state effettivamente messe a disposizione dell'operatore economico. Quanto alla posizione fiscale dell'aggiudicatario, ha escluso la sussistenza di una violazione definitivamente accertata rilevante ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.10. Infine, ha confermato la legittimità del ricorso al subappalto qualificante per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, in applicazione dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 30 dell'Allegato II.12.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 06/06/2026, N. 4579

Con la sentenza n. 4579/2026, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sui limiti del soccorso istruttorio in materia di subappalto necessario e qualificazione degli operatori economici, con particolare riferimento all'applicazione degli artt. 101 e 119 del d.lgs. 36/2023. La vicenda trae origine dall'impugnazione dell'aggiudicazione di una procedura di affidamento di lavori da parte del concorrente secondo classificato, il quale contestava la legittimità del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante in favore dell'aggiudicatario, privo del requisito di qualificazione relativo a una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria e che, nel DGUE, aveva espressamente dichiarato di non voler ricorrere al subappalto. In primo grado il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo ammissibile il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023 e reputando sanabile l'omessa indicazione del subappalto necessario mediante produzione di una successiva dichiarazione recante sottoscrizione anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; il giudice aveva inoltre escluso che i chiarimenti resi in sede di verifica dell'anomalia avessero comportato modifiche dell'offerta tecnica.

Il Consiglio di Stato ha invece accolto l'appello, affermando che la dichiarazione negativa resa nel DGUE in ordine al ricorso al subappalto non presenta profili di ambiguità o incompletezza tali da consentire l'attivazione del soccorso istruttorio previsto dall'art. 101, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 36/2023. Secondo il Collegio, la successiva produzione di una dichiarazione di subappalto necessario si traduce in un'inammissibile modifica della volontà negoziale originariamente espressa dal concorrente e non può essere utilizzata per colmare la mancanza di un requisito speciale di qualificazione. Richiamando altresì il principio di autoresponsabilità dell'operatore economico e la disciplina del subappalto qualificante di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante e ha conseguentemente annullato l'aggiudicazione, riformando la sentenza di primo grado. I motivi del ricorso incidentale, riproposti in appello, sono stati dichiarati inammissibili per tardività.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **